

*Città metropolitana di Roma Capitale*  
*Dipartimento IV, Servizio 4*  
*Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale*

<i>Installazione</i>	Attività energetiche – Centrale Termoelettrica “G. Montemartini”
<i>Localizzazione</i>	Via Ostiense 106, 00154 Roma
<i>Gestore</i>	ACEA PRODUZIONE SpA Sede legale: Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma
<i>Tipologia IPPC</i>	1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW

## **ALLEGATO TECNICO**

---

## PRESCRIZIONI GENERALI

---

1. La centrale termoelettrica, costituita da tre unità turbogas (di seguito TG) alimentate a gasolio, autorizzata con il presente atto, può entrare in funzione solo: su richiesta della società TERNA SpA; per casi di emergenza; per prove prestazionali e di manutenzione; per ottemperare alle verifiche prescritte dal Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMeC). Ogni singola unità turbogas dell'installazione deve essere esercita meno di 1500 ore/anno;

Il Gestore deve:

2. entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito Città metropolitana) e all'Arpa Lazio Sezione di Roma (di seguito Arpa Lazio), ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, l'attuazione delle condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), allegando la quietanza di cui al punto 3.;
3. entro il 30 gennaio di ciascun anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad Arpa Lazio, la tariffa relativa alle attività di controllo programmate stabilite nel PMeC;
4. entro il 1° marzo di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, presentare alla Città metropolitana, all'Arpa Lazio, al Comune di Roma Capitale (di seguito comune) e all'ASL Roma 2, una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto (compresi i rapporti di prova analitici relativi al monitoraggio stesso) completa di un commento ai dati presentati, in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo; congiuntamente, inviare copia degli autocontrolli ostensibili al pubblico; ove tale copia non pervenisse, la Città metropolitana si intende autorizzata a pubblicare gli autocontrolli trasmessi;
5. trasmettere alla Città metropolitana i rinnovi periodici della certificazione UNI EN ISO 14001 (primo rinnovo entro 25/06/2020), provvedendo a recepire all'interno del sistema di Gestione Ambientale, laddove necessario, le prescrizioni del presente provvedimento;
6. entro 60 giorni dalla comunicazione di cui alla prescrizione n° 2, trasmettere alla Città metropolitana, ad Arpa Lazio e al comune tutta la documentazione presentata per l'istanza AIA (con nota protocollo 206946 del 21/12/2018 e 5236 del 14/01/2019) emendata dalle varie integrazioni e chiarimenti che si sono succedute durante il procedimento di rilascio dell'AIA; le variazioni rispetto all'istanza originale dovranno essere evidenziate in grassetto e dovrà essere inserita opportuna nota di riferimento;
7. comunicare tempestivamente, entro il giorno lavorativo successivo, alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio i periodi di marcia delle 3 TG, riportando giorno di avvio e di arresto di ciascun turbogruppo (a meno dello spegnimento quotidiano delle 21:00), comprese le fermate dovute a mal funzionamenti, specificando motivazioni ed eventuali interventi di manutenzione effettuati conformemente a quanto disposto nel PMeC;
8. al fine della verifica del rispetto del limite di cui alla prescrizione n° 1, registrare ogni attività di funzionamento della centrale (specificando le motivazioni di accensione), riportando per ciascun TG, ora di accensione, durata di avviamento, durata di funzionamento a regime, ora di arresto e durata di arresto e trasmettere un report annuale nelle modalità e tempi descritti nella prescrizione n° 4;
9. entro il 30 aprile di ogni anno, compilare in via telematica la dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) relativa alle emissioni in aria, acqua, suolo e trasferimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, dando comunicazione alla Città metropolitana dell'avvenuta

compilazione entro il mese di maggio. Le informazioni relative alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet <http://www.eprtr.it/homepage.asp>;

- 10.fornire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo: in particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli; inoltre deve assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di assistere ai controlli e ai campionamenti;
- 11.ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D. Lgs. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Città metropolitana, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Il Gestore deve altresì:

- 12.comunicare entro 30 giorni alla Città metropolitana e all'Arpa Lazio eventuali cambiamenti riguardanti:
  - variazioni societarie e del Referente IPPC;
  - ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
  - procedure interne di gestione ambientale, ove esistenti e dichiarate in ambito di istanza AIA;
  - procedure per la gestione delle emergenze ambientali;
- 13.comunicare alla Città metropolitana, ad Arpa Lazio e al comune, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I) del D. Lgs. 152/2006, che si intendono effettuare sull'installazione. Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D. Lgs. 152/2006. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis del D. Lgs. 152/06, ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 29-nonies del suddetto D. Lgs. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore dovrà inoltrare all'Autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 14.nel caso di modifiche di cui alla prescrizione n° 13 che potrebbero incidere in modo significativo sul rendimento elettrico netto e/o sul consumo totale netto di combustibile e/o sull'efficienza meccanica netta dell'unità di combustione il Gestore deve effettuare una prova di prestazione a pieno carico per determinare tali parametri, secondo le norme EN, oppure, se non disponibili, norme ISO o nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente;
- 15.qualora intenda interrompere temporaneamente tutte le attività dell'installazione per un periodo superiore a 30 giorni, comunicare alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio le seguenti informazioni:
  - le misure che verranno intraprese nel periodo di sospensione al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi e finalizzate a evitare incidenti e limitarne le conseguenze;
  - la data presumibile di riattivazione degli impianti.La ripresa delle attività deve essere comunicata alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio con almeno 5 giorni di preavviso; si ricorda che, nel periodo di interruzione, risultano sospese solo le prescrizioni strettamente collegate all'esercizio dell'impianto oggetto di sospensione, mentre tutte le altre restano vigenti;
- 16.identificare in maniera chiara, utilizzando la codifica adottata nel presente atto, tutti i punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti; in particolare dovranno essere separate le aree dove vengono depositati i rifiuti da quelle in cui vengono tenute le materie prime;

17. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del provvedimento di AIA;
  18. comunicare immediatamente e comunque entro 8 ore alla Città metropolitana, al comune e all'Arpa Lazio, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 lettera c) del D. Lgs. 152/06, i risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, in caso di inconvenienti e incidenti che influiscano in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione; inoltre, ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D. Lgs. 152/06, i superamenti dei valori limiti di emissione accertati nel monitoraggio di competenza del gestore, inclusi quelli relativi ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media, devono essere da costui specificamente comunicati all'Arpa Lazio, alla Città metropolitana e al comune entro 24 ore dall'accertamento;
  19. ai sensi dell'art. 29-undecies comma 1 del D. Lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informare immediatamente la Città metropolitana e l'Arpa Lazio e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone la Città metropolitana;
  20. comunicare preventivamente alla Città metropolitana, all'Arpa Lazio e al comune la cessazione delle attività dell'installazione autorizzata con il presente provvedimento. La Città metropolitana, a seguito della citata comunicazione, stabilirà la tempistica entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Città metropolitana stessa, all'Arpa Lazio e al comune il *“Piano di dismissione e ripristino del sito”*;
  21. al momento della cessazione definitiva delle attività, eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre il rilascio di eventuali sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies del D. Lgs. 152/06, fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/06;
  22. a far data dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il Gestore autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
- Il Gestore deve anche:
23. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'AIA di cui alla prescrizione n° 6, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
  24. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico e cartaceo per un periodo di tempo pari almeno alla durata dell'AIA;
  25. sottoporre a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali secondo il programma che il Gestore adotta per il presente impianto e secondo il PMeC;
  26. assicurare che non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi e prendere le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  27. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

28. adeguarsi ad eventuali modifiche normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione, compreso l'aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio;
29. comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo all'Arpa Lazio e per conoscenza alla Città metropolitana, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle matrici ambientali;
30. provvedere a mantenere aggiornato il Piano di emergenza e rispettare gli adempimenti derivanti dalle disposizioni dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati;

---

#### MATERIE PRIME / RISORSE IDRICHE / ENERGIA / COMBUSTIBILI

---

31. la Società è autorizzata ad utilizzare tutte le materie ausiliarie riportate nella tabella C1 del PMeC; qualsiasi variazione delle stesse dovrà essere preventivamente comunicata secondo le modalità previste nella prescrizione n° 13, solo se risulta modificata la composizione chimica o sia presente una differente frase di rischio;
32. la centrale termoelettrica deve essere alimentata con gasolio per autotrazione avente un tenore di zolfo massimo 0,001% in peso ( $\leq 10$  ppm);
33. con cadenza annuale il Gestore deve provvedere a caratterizzare il combustibile utilizzato (gasolio) per verificarne la coerenza con la caratterizzazione iniziale e secondo le specifiche di progettazione; i parametri sottoposti a caratterizzazione sono ceneri, N, C, S e quelli previsti nell'Allegato X, Parte II Sezione 1 comma 1 della Parte V del D. Lgs. 152/06. Il certificato di analisi dovrà essere trasmesso nelle modalità e tempi previsti dalla prescrizione n° 4;
34. il Gestore deve adottare idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione; inoltre, dovrà annotare su apposito registro cartaceo e/o informatico, con tempistiche previste nel PMeC, i prelievi idrici da tutte le fonti di approvvigionamento, mantenendo il funzionamento dei contaltri installati;
35. ogni anno, allegato al report autocontrolli di cui alla prescrizione n° 4 il Gestore dovrà produrre un bilancio idrico dove sia messo in relazione il totale dell'acqua emunta con tutti i singoli utilizzi delle acque;

---

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA

---

36. la Società dovrà rispettare il seguente quadro emissivo, relativamente ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera:

Sigla emissione – Descrizione impianto	Sistemi di trattamento	Temp. di emissione (°C)	Portata max (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata emissione (h)	Sostanza inquinante	Valore limite (mg/Nm <sup>3</sup> )	
						Fino al 31/12/2023	Dal 01/01/2024
<b>E1</b> – Turbina a gas n° 1 <b>E2</b> – Turbina a gas n° 2 <b>E3</b> – Turbina a gas n° 3	--	500	325.000	24	NO <sub>x</sub>	440	200
					CO	40	40
					Polveri	5	5
					PM <sub>10</sub>	3	3
					SO <sub>x</sub>	10	10

I livelli di emissione si riferiscono a condizioni standard: gas secco a una temperatura di 273,15 K e una pressione pari a 101,3 kPa. Per quanto riguarda il tenore di ossigeno, le condizioni di riferimento sono 15% di ossigeno in volume.

37. i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo della prescrizione n° 36 rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dagli impianti considerati;

38. il campionamento e le analisi di ogni emissione dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto e con la periodicità e metodologie indicate nel PMeC;
39. ai punti di emissione E1, E2 ed E3 sono prescritte le seguenti condizioni:
- a. devono essere misurate e registrate in continuo le concentrazioni nell'effluente gassoso di NO<sub>x</sub>, CO, nonché la temperatura, il tenore di ossigeno, la pressione e la portata volumetrica degli effluenti gassosi; i dati generati dal sistema di misura devono essere registrati in continuo unitamente ai valori medi orari della portata di gasolio che alimenta i tre turbogruppi e della potenza elettrica generata e fornita alla rete elettrica nazionale; gli altri agenti inquinanti devono essere monitorati secondo quanto previsto dal PMeC;
  - b. le misure dei parametri SO<sub>x</sub>, polveri e PM<sub>10</sub> devono essere effettuate ogni 6 mesi con carico dell'impianto di combustione > 70%;
  - c. la strumentazione di misura citata al punto a) deve essere esercita, verificata e calibrata secondo la norma UNI EN 14181:2005 e ss.mm.ii., nonché secondo quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 tenuto conto, altresì, dell'Allegato II del D.M. 31/01/2005;
  - d. Arpa Lazio deve presenziare e/o verificare almeno una volta l'anno, contestualmente con i tecnici della Società, alla taratura della strumentazione di monitoraggio in continuo degli analizzatori; a tal fine il Gestore deve comunicare ad Arpa Lazio e per conoscenza alla Città metropolitana, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare le operazioni di cui al punto precedente; gli esiti devono essere allegati al report annuale degli autocontrolli;
  - e. nel caso si configuri l'indisponibilità di una o più misure per periodi superiori a 6 ore consecutive per malfunzionamento del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, la Società dovrà informare via pec, entro le successive 24 ore, la Città metropolitana e l'Arpa Lazio comunicando i tempi previsti per il ripristino del sistema di monitoraggio;
  - f. i dati misurati in continuo dagli SME integrati dalle misure in discontinuo dovranno essere disponibili sul sito web di ACEA a partire dal 1° marzo 2020, dandone comunicazione alla Città metropolitana;
40. nel caso delle misurazioni continue, i valori limite di emissione indicati nella prescrizione n° 36 si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:
- nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite, e
  - nessun valore medio giornaliero convalidato supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite,
  - il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite.
- Ai fini della valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite, il gestore deve far riferimento alla Parte II, Sezione 8 dell'Allegato II (con particolare riferimento ai punti 4 e 5) e all'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06;
41. in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione; tutte le letture analitiche devono essere riportate nei certificati analitici;
42. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite del Quadro Emissivo della prescrizione n° 36 i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dei tre turbogruppi, la cui durata deve essere minimizzata. Il Gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi;
43. dovranno essere registrati, su apposito registro, i tempi relativi alle fasi di avvio e di arresto dei tre turbogruppi E1-E2-E3, compresi gli arresti quotidiani e i riavvi della mattina seguente, che dovranno essere forniti contestualmente al report autocontrolli di cui alla prescrizione n° 4, secondo lo schema di seguito riportato:

<b>AVVIO TGX (1/2/3) (E1/2/3)</b>		
<b>Data avvio</b>	<b>Data esercizio</b>	<b>Tempo entrata in esercizio (minuti)</b>
XX/XX/20XX ore XX	XX/XX/20XX ore XX	XX minuti

<b>ARRESTO TGX (1/2/3) (E1/2/3)</b>		
<b>Data arresto</b>	<b>Data fermata completa</b>	<b>Tempo fermata (minuti)</b>
XX/XX/20XX ore XX	XX/XX/20XX ore XX	XX minuti

44. entro il 31 maggio di ogni anno il Gestore deve trasmettere alla Città metropolitana e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue, ben evidenziando quanto previsto nella prescrizione n° 1 e che dal 2015 l'impianto non è in funzione per più di 1500 ore operative annue, calcolate come media mobile su ciascun periodo di 5 anni e, comunque per più di 3000 ore operative all'anno;
45. ai sensi dell'articolo 274 comma 5 e 6 del d. Lgs. 152/2006, entro il 31 maggio di ogni anno il Gestore deve comunicare in formato elettronico all'ISPRA, e per conoscenza alla Città metropolitana, con le modalità previste alla Parte III dell'Allegato II alla Parte Quinta, la tipologia dell'impianto gestito, la data di messa in esercizio dell'impianto e, con riferimento all'anno precedente, le emissioni totali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, la quantità annua totale di energia prodotta, riferita al potere calorifico netto e le ore operative;
46. entro il 1° maggio 2020, il Gestore deve presentare le conclusioni delle indagini economiche e pratiche svolte al fine di valutare la possibilità di realizzare un sistema di abbattimento degli NO<sub>x</sub> che consenta un funzionamento legittimo della centrale anche dopo il 31 dicembre 2023;
47. ai punti di emissione E1, E2 ed E3 sono prescritti campionamenti delle emissioni in modalità discontinua, con la frequenza indicata nel PMeC, per la determinazione dei seguenti gruppi di inquinanti metallici, ai quali sono applicati i limiti indicati di seguito:

<b>Inquinanti</b>	<b>Valore limite di emissione (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>
Be	0,08
Cd+Hg+Tl	0,20
As+Cr (VI)+Co+Ni( frazione respirabile e insolubile)	0,80
Se+Te+Ni (sotto forma di polvere)	1,60
Sb+Cr (III)+Mn+Pd+Pb+Pt+Cu+Rh+Sn+V	8,00

48. gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, secondo quanto stabilito dal comma 13 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/2006;
49. i condotti di scarico devono essere verticali verso l'alto e realizzati in modo di consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria;
50. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme vigenti e dotate di opportuna chiusura. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;

51. i risultati delle analisi eseguite alle emissioni in atmosfera, da allegare al report report annuale degli autocontrolli e da tenere comunque a disposizione all'interno dello stabilimento, devono dichiarare il laboratorio di analisi e portare la firma di un tecnico abilitato; i rapporti di prova devono riportare almeno le seguenti informazioni: numero, denominazione e caratteristiche del punto di emissione; ora, data e durata del prelievo; parametri di esercizio dell'impianto; esiti delle misure: concentrazioni, portata, temperatura, tenore di ossigeno, con deviazione standard e valori limite; metodiche di campionamento e di analisi; risultati della verifica di omogeneità del flusso eseguita secondo norma UNI 15259/2008 paragrafo 8.3;
52. gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate; nel caso si verifichino fenomeni rilevanti di emissioni di odori la Città metropolitana si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento;
53. il Gestore deve trasmettere i risultati dei parametri monitorati in continuo nei tempi e nelle modalità previste dalla prescrizione n° 4, predisponendo una tabella contenente le informazioni riportate nello schema sottostante:

Identificativo dell'impianto						
Periodo (anno)	Consumo gasolio (m <sup>3</sup> )	Energia elettrica prodotta (kWh)	Massima concentrazione oraria di CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	Massima concentrazione oraria di NO <sub>x</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	Flusso di massa di CO (kg/h)	Flusso di massa di NO <sub>x</sub> (kg/h)
Gennaio						
Febbraio						
...						
Dicembre						

54. il punto di emissione E4 riguarda il gruppo elettrogeno di emergenza da 1750 kVA costruito nel 1999 e alimentato a gasolio di potenza termica pari a 2,8 MWt, utilizzato in condizioni di emergenza per gli avviamenti dei turbogas in assenza di alimentazione elettrica dalla rete; dal momento che il Gestore si è impegnato ad esercire tale impianto non più di 500 ore operative all'anno calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni, entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Gestore deve trasmettere alla Città metropolitana e all'Arpa Lazio, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente;
55. il punto di emissione E5 relativo al gruppo elettrogeno di 125 kVA alimentato a gasolio, di potenza termica pari a 0,2 MWt, costruito nel 2002 e utilizzato per l'alimentazione elettrica in emergenza dell'impianto antincendio, deve rispettare i limiti del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio riportati in tabella:

Inquinante	Limite massimo mg/Nm <sup>3</sup>
SO <sub>2</sub>	300
NO <sub>x</sub> + NH <sub>3</sub>	400
CO	300

Limiti riferiti ai gas secchi in condizioni normali e ad una percentuale del 5% di Ossigeno libero nei fumi.



---

**SCARICHI IDRICI**


---

56. il Gestore della società dovrà assicurare il rispetto dei limiti per i seguenti scarichi idrici:

<b>Sigla scarico</b>	<b>Tipologia di acque scaricate</b>	<b>Recettore</b>
SF1	Acque di scarico dei servizi igienici <sup>(1)</sup>	Pubblica fognatura
MI1	Acque di prima pioggia, acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne <sup>(2)</sup>	Pubblica fognatura

(1) le acque igienico sanitarie vengono scaricate tal quali senza trattamento; con nota prot. 11832 del 19/03/2001 la Circoscrizione XI – Unità Organizzatoria Tecnica Manutenzione Strade del comune di Roma ha certificato che l'installazione è regolarmente allacciata alla fognatura comunale di via Ostiense con esito finale al depuratore di Roma sud.

(2) le acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali sono inviate all'impianto di trattamento costituito dalle seguenti fasi: dissabbiatura – disoleatura – filtrazioni, mentre le acque di seconda pioggia sono direttamente mandate nel pozzetto di scarico per l'invio in pubblica fognatura.

57. le acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali e aree esterne industriali devono essere conferite in fognatura, previo trattamento, nel rispetto dei valori limite di emissione in fognatura stabiliti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 e della successiva prescrizione n° 58; il controllo del rispetto dei limiti tabellari, fissato in quadrimestrale, dovrà essere effettuato al pozzetto di prelievo denominato MI1 ubicato a valle del sistema di trattamento, come previsto nel PMeC;

58. il Gestore deve operare in conformità a quanto previsto dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del “Piano di Tutela delle Acque” emanato dalla Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 23 novembre 2018;

59. secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

60. il Gestore deve misurare e registrare il volume della corrente delle acque in entrata e in uscita dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, registrandone i volumi su base mensile in accordo con quanto previsto nel PMeC;

61. il monitoraggio e le analisi degli scarichi idrici dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel PMeC;

62. il Gestore deve trasmettere, allegandoli al report annuale di cui alla prescrizione n° 4, i certificati di analisi chimico-fisiche in originale, firmati da tecnico abilitato e validati dal Gestore stesso con verifica di conformità ai limiti di emissione. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: il laboratorio, il numero e la denominazione del punto di scarico, l'ora, la data, gli esiti delle misure, le metodiche utilizzate, i valori limite e la firma di un tecnico abilitato;

63. il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi. Qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc...) che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate, dovrà essere comunicato immediatamente e comunque entro 8 ore alla Città metropolitana, all'Arpa Lazio e al comune. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, la Città metropolitana potrà prescrivere l'interruzione immediata dello scarico;

64. il Gestore dovrà mantenere in un buono stato di efficienza tutti gli impianti di trattamento delle acque. Inoltre, dovrà mantenere ed aggiornare un registro in cui dovranno essere annotati tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, effettuati su tutti gli impianti di trattamento delle acque. Tale documento dovrà essere messo a disposizione Città metropolitana e dell'Arpa Lazio in caso di ispezione;

65. il Gestore non può attivare nuovi scarichi se non autorizzati;
66. il Gestore deve mantenere gli scarichi sempre accessibili all'autorità competente per il controllo nei punti assunti a riferimento per il campionamento che va effettuato immediatamente a monte della immissione nella rete fognaria; l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo la normativa vigente;
67. i pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006; periodicamente dovranno essere asportati eventuali sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi;
68. tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento prodotti dalle acque di prima pioggia e di dilavamento: a tale scopo prodotti, materie prime e rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze potenzialmente inquinanti tossiche, nocive, corrosive, o comunque potenzialmente inquinanti, dovranno essere detenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, dovrà essere eseguita immediata pulizia delle superfici interessate utilizzando idonei materiali assorbenti;
69. in base alla parte III, art. 127 del D. Lgs. 152/2006 i sedimenti e la frazione oleosa derivanti dal trattamento di depurazione delle acque meteoriche sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla fine del complessivo processo di trattamento;

---

### RUMORE

---

70. il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Il comune ha prodotto il piano di zonizzazione acustica ai sensi della Legge 447/95, secondo il quale l'installazione ricade in Classe IV – Aree di intensa attività umane. I valori limite di emissione ed immissione previsti dalla normativa sono riportati nelle seguenti tabelle.

**TABELLA A: Classificazione acustica del territorio comunale**

**Classe IV – Aree di intensa attività umana:** *Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali: le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.*

**TABELLA B: Valori limite di emissione – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00 - 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
IV – Aree di intensa attività umana	60	50

**TABELLA C: Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00 - 22.00)	notturno (22.00 – 06.00)
IV – Aree di intensa attività umana	65	55

71. qualora venisse riscontrato il superamento dei limiti di zonizzazione acustica approvati dal comune, il Gestore deve, entro 3 mesi, presentare al Sindaco del comune, all'Arpa Lazio e per conoscenza alla Città metropolitana, un Piano di Risanamento Acustico Ambientale;
72. il monitoraggio circa l'effettuazione di verifiche di inquinamento acustico dovrà essere eseguito secondo quanto riportato nel PMeC; in particolare la prima campagna di misura dovrà essere effettuata entro l'anno 2019;

73. le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite da un tecnico competente in acustica ambientale, nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998;
74. qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta una valutazione di impatto acustico previsionale, da allegare con la comunicazione di cui alla prescrizione n° 13. Una volta realizzate le modifiche e gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori sensibili che consenta di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora. Sia i risultati dei rilievi, contenuti in una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati alla Città metropolitana, al comune e all’Arpa Lazio;
75. la campagna di monitoraggio di cui alla prescrizione n° 72 dovrà essere comunicata secondo le tempistiche previste dalla prescrizione n° 29 anche ad Arpa Lazio che, qualora lo ritenga necessario, assisterà ai rilevamenti e/o indicherà alla ditta eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche;
76. gli esiti delle misure effettuate secondo la prescrizione n° 72 e le relative interpretazioni devono essere trasmessi nelle modalità previste dalla prescrizione n° 4 e conservati presso l’installazione a disposizione degli Organi di controllo per almeno la durata dell’AIA vigente;

---

#### RIFIUTI

---

77. i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti secondo le modalità previste dalla Parte IV del D. Lgs. 152/2006; devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità, nonché la pericolosità; inoltre, per tutti i rifiuti prodotti deve essere privilegiato l’avvio ad impianti di recupero; è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi;
78. il Gestore deve assicurare la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 148/1998 e ss.mm.ii., al fine di operare nel rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 190 del D. Lgs. 152/2006;
79. il Gestore deve conferire i rifiuti in uscita dall’installazione a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero e/o smaltimento, accompagnati dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) previsto dall’art. 193 del d. Lgs. 152/2006, utilizzando vettori in possesso d’iscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 212 del D. Lgs. 152/2006;
80. nel caso in cui il Gestore dovesse produrre rifiuti diversi da quelli riportati nella scheda B11.2 dell’istanza di riesame AIA richiamata nella Tabella C.10 – Rifiuti in uscita del PMeC, che siano reputati provenienti da attività assolutamente saltuarie e considerate “non prevedibili”, dovrà comunicare, nel report autocontrolli di cui alla prescrizione n° 4, i quantitativi prodotti, chiarendo il processo che l’ha generato e l’occasionalità dell’evento;
81. il Gestore deve verificare, con cadenza prevista nel PMeC, la corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi del processo produttivo; in particolare per i rifiuti speciali conferiti presso impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata ai sensi degli art. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006:
- non pericolosi: il produttore è tenuto ad effettuare il campionamento e l’analisi dei rifiuti prodotti almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione (comma 4 dell’art. 8 del D.M. 05/02/1998);
  - pericolosi: il produttore è tenuto ad effettuare il campionamento e l’analisi dei rifiuti prodotti almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente, ogni 12

mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione (comma 3 dell’art. 7 del D.M. n. 161 del 12/06/2002);

per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi conferiti presso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati in procedura ordinaria (ai sensi degli art. 208 e 210 del D. Lgs. 152/2006):

- il produttore è tenuto ad effettuare l’analisi ed il campionamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi secondo le tempistiche imposte dall’impianto presso cui gli stessi vengono conferiti;
- il Gestore, prima del conferimento all’impianto dei rifiuti speciali classificabili alternativamente come pericolosi o non pericolosi (Codice CER “a specchio”), in funzione del contenuto di sostanze, è tenuto a dimostrare, mediante idonea certificazione analitica, la corretta classificazione del rifiuto;

82. il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare quanto previsto dalla lettera bb), del comma 1, dell’art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e deve essere opportunamente identificato e contrassegnato, per una rapida individuazione, con targhe ben visibili sia per dimensione che per collocazione, al fine di rendere nota la natura e la eventuale pericolosità dei rifiuti depositati; le targhe identificative dovranno riportare la descrizione dei rifiuti espressa secondo gli opportuni codici CER; inoltre devono essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito e i DPI da utilizzare;
83. tutte le aree interessate dalla movimentazione e dal deposito temporaneo dei rifiuti devono essere impermeabilizzate; relativamente ai rifiuti pericolosi dovranno essere depositati per categorie omogenee, contraddistinti da un codice CER, in base alla provenienza e alle caratteristiche del rifiuto stesso e identificati separatamente dai rifiuti non pericolosi, in aree coperte o in contenitori chiusi non dilavabili;
84. nell’area di deposito temporaneo dei rifiuti liquidi devono essere presenti idonei materiali di assorbimento; inoltre i serbatoi contenenti rifiuti liquidi, dotati di idonea vasca di contenimento, devono possedere adeguate caratteristiche di resistenza alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi e devono essere provvisti di segnalatori di livello e di opportuni dispositivi antitraboccamento;
85. il deposito degli oli esausti, delle emulsioni oleose e dei filtri dell’olio, gestito ai sensi della lettera bb) del comma 1 dell’art. 183 del D. Lgs. 152/2006, deve anche rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. n. 392 del 16/05/1996, in particolare i requisiti di cui all’articolo 2;
86. la gestione dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall’azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno e in caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche); inoltre deve essere condotta in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori;
87. nel caso di guasti o malfunzionamenti che possano comportare lo sversamento di oli lubrificanti dovrà essere data comunicazione in merito entro 8 ore dall’accadimento alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio; tale sversamento dovrà essere trattato come rifiuto, caratterizzato ed avviato ad opportuna attività di recupero / smaltimento; entro 90 giorni dalla comunicazione di cui sopra, dovrà essere trasmessa una relazione alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio circa le modalità adottate per il recupero / smaltimento dei suddetti rifiuti, allegando il certificato di caratterizzazione;

---

## SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

---

88. il Gestore deve assicurare un’adeguata gestione e manutenzione dell’area dei piazzali, attraverso appositi piani di ispezione, in modo da evitare qualsiasi pericolo di immissione di sostanze inquinanti nel sottosuolo;
89. salvo diverse indicazioni del Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 29-sexies comma 6-bis del D. Lgs. 152/06, Il Gestore dovrà ripetere nei punti di monitoraggio indicati nelle planimetrie B.21 e B.26\_7, le

analisi delle sostanze indicate nelle tabelle C.13 – Misure piezometriche qualitative e C.15 – Monitoraggio suolo del PMeC per le acque sotterranee ogni cinque anni e per il suolo ogni dieci anni a far data da maggio 2018;

90. le date in cui verranno effettuati i controlli di cui alla prescrizione n° 89 dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo all’Arpa Lazio e per conoscenza al comune, alla Città metropolitana e al Ministero dell’Ambiente, e i risultati dovranno essere trasmessi ai medesimi Enti entro 2 mesi dalle date di campionamento;

---

#### CONTROLLI ARPA LAZIO

---

91. Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma è l’autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all’attuazione dell’allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;
92. sono a carico del Gestore gli oneri per i controlli programmati effettuati da Arpa Lazio previsti dall’articolo 29-decies comma 3 del D. Lgs. 152/06, da calcolare sulla base delle tariffe in vigore nella Regione Lazio ai sensi del Decreto Interministeriale 24/04/2008, “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, nelle more del provvedimento di cui all’art. 10 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 58 del 6 marzo 2017;
93. la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio, dopo la trasmissione annuale dei risultati dell’autocontrollo del Gestore, dovrà:
- a. verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità e provvedendo ad informarne la Città metropolitana;
  - b. accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell’articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
  - c. effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel PMeC, comunicando gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
94. nel triennio successivo all’istanza di riesame dell’AIA (2018), la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio, nell’ambito degli ordinari controlli delle AIA di cui all’articolo 29-decies comma 3 del D. Lgs. 152/2006, dovrà verificare in sito quanto dichiarato dal Gestore nell’ambito della relazione “*Verifica applicabilità della relazione di riferimento su suolo e acque sotterranee*” volta ad escludere l’installazione dagli obblighi di presentazione della relazione di riferimento di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m del D. Lgs. 152/06.